

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il Land Hessen è condannato alle spese.*

(¹) GU C 236 del 20.07.2015.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Servoprax GmbH/Roche Diagnostics Deutschland GmbH

(Causa C-277/15) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Dispositivi medico-diagnostici in vitro — Direttiva 98/79/CE — Importazione parallela — Traduzione, da parte dell'importatore, delle indicazioni e delle istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante — Procedura di valutazione integrativa della conformità)

(2016/C 462/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Servoprax GmbH

Convenuta: Roche Diagnostics Deutschland GmbH

Dispositivo

L'articolo 9 della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a un importatore parallelo di un dispositivo di autodiagnosi per la misurazione del glucosio nel sangue, provvisto di una marcatura CE e già sottoposto ad una valutazione di conformità ad opera di un organismo notificato, di procedere ad una nuova valutazione destinata ad attestare la conformità dell'etichettatura e delle istruzioni per l'uso del dispositivo stesso a motivo della loro traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro di importazione.

(¹) GU C 294 del 7.9.2015.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

(Causa C-294/15) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) — Ambito di applicazione ratione materiae — Azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi — Articolo 3, paragrafo 1 — Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell'«attore» — Portata)

(2016/C 462/09)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Edyta Mikołajczyk

Convenuti: Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

Dispositivo

- 1) *L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un'azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.*
- 2) *L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una persona diversa da uno dei coniugi che proponga un'azione per l'annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di competenza previsti in tali disposizioni.*

⁽¹⁾ GU C 311 del 21.9.2015.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi — Polonia) — Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł./G.M., M.S.

(Causa C-303/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regole tecniche nel settore dei giochi d'azzardo — Direttiva 98/34/CE — Nozione di «regola tecnica» — Obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica — Inapplicabilità delle regole aventi la qualità di regole tecniche non notificate alla Commissione)

(2016/C 462/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Łodzi

Parti

Ricorrente: Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł.

Convenuti: G.M., M.S.

con l'intervento di: Colin Williams sp. z o.o.

Dispositivo

L'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, non rientra nella nozione di «regola tecnica», ai sensi di tale direttiva, soggetta all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva, il cui inadempimento è sanzionato con l'inapplicabilità di una regola siffatta.

⁽¹⁾ GU C 311 del 21.9.2015.